



ORDINANZA N. 809/2024

PROT.N- 4321

OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE SPORGENTE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. 50 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
- Gli artt. 29/31 del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- L'art. 892/893/894/896 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile
- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini approvato con delibera di Consiglio Comunale n 7 del 11.05.2007

DATO ATTO del punto 46) dell'art. 3 del Regolamento del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", sulle distanze delle piantumazioni dal confine con la strada.

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, alberi, arbusti e rami che, protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche.

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, alberi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non.

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile il proprietario, o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, accertandosi che la vegetazione non superi i limiti consentiti.

RICHIAMATA la nota della Provincia di Novara – Settore Viabilità, protocollo n 19617/2024 del 18.7.2024 della Provincia di Novara, avente oggetto "raccomandazioni per una più efficace prevenzione dei rischi connessi all'incolumità pubblica", nella quale si prevede "l'eventuale emanazione di proprie ordinanze nei confronti dei proprietari confinanti con le strade provinciali all'interno del territorio Comunale, per l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie per la riduzione o eliminazione di ciò che possa mettere a rischio la pubblica incolumità tra cui a mero titolo esemplificativo la vegetazione infestante o aggettante verso la strada".

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ma ancor più necessari per il sopraggiungere della stagione invernale, per le particolari condizioni climatiche anche in presenza di violenti piogge, forti venti, e/o neviccate, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere.

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

DATO ATTO, altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis (comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003), del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.

25,00 a €. 500,00; Tutto ciò premesso e dato atto che i cambiamenti climatici hanno portato, anche sul nostro territorio, a riscontare violenti temporali annessi a forti venti, che spesso abbattono piante e numerosi rami, sull'intero territorio.

ORDINA

1) A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI FRONTEGGIANTI STRADE URBANE, EXTRAURBANE, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DI PROVVEDERE URGENTEMENTE,

- al taglio dei rami sporgenti, alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine stradale che pregiudicano l'ordine, la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal Codice civile. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;

- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima delle stagioni estiva ed invernale, prediligendo, per quest'ultima i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e più frequenti con il sopraggiungere della stagione stessa;

- a dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuto intervento, al fine di poter verificare l'ottemperanza alla presente.

2) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari stessi.

AVVERTE

In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà alla vigilanza e, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, all'identificazione dei proprietari dei fondi interessati, risultanti inadempienti per l'accertamento delle eventuali violazioni. In caso di inottemperanza comunicherà all'Ufficio tecnico comunale i nominativi per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e, sul sito Istituzionale dell'Ente

RENDE NOTO

• Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;

• Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

• I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: – con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada; – con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000; – con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al TAR del Piemonte (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia Locale di competenza, alla Provincia di Novara – Settore Viabilità, alla Prefettura di Novara (Ufficio Territoriale di Governo), al Gruppo Carabinieri Forestale Novara.

14 NOV. 2024



IL SINDACO
F.-TO CORRADO RIBONI